REGOLAMENTO (CEE) N. 73/72 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71 (2), in particolare l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione, del 31 gennaio 1969, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2194/71 (4), prevede in particolare che gli Stati membri comunichino alla Commissione alcune informazioni relative agli scambi con i paesi terzi ; che l'esperienza acquisita ha dimostrato che alcune comunicazioni devono essere completate per permettere di seguire più da vicino l'evoluzione del commercio internazionale ; che è quindi opportuno modificare in tal senso il suddetto regolamento ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 210/69 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 5 bis*

Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione

1. al più tardi il giovedì di ogni settimana, per la settimana precedente quella della comunicazione, i quantitativi dei prodotti che rientrano nelle seguenti sottovoci della tariffa doganale comune :

04.01 A

04.02 A II b) 1

04.03 A e 04.03 B

04.04 A I e 04.04 A II

04.04 C

04.04 E I b) 2, 04.04 E I b) 3, 04.04 E I b) 4 e 04.04 E I b) 5

per i quali sono stati richiesti titoli di importazione, con indicazione della provenienza dei prodotti ;

2. al più tardi il quindicesimo giorno di ogni mese, per il mese precedente quello della comunicazione, i quantitativi di prodotti importati suddivisi per categorie di prodotti ai quali è applicabile un numero di codice quale risulta dai regolamenti che fissano i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. »

Articolo 2

All'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 210/69, la prima frase nonché le disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente :

« 1. Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione

a) ogni giorno lavorativo prima delle ore 18, per quanto riguarda i prodotti che rientrano nella sottovoce 04.02 A II e nella voce 04.03 della tariffa doganale comune, i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di esportazione, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1373/70, il giorno stesso della comunicazione, suddivisi per categorie di prodotti, ai quali è applicabile un numero di codice quale risulta dai regolamenti che fissano le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali ;

b) ogni settimana, per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, suddivisi per categorie di prodotti ai quali è applicabile un numero di codice quale risulta dai

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3.
(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 25.

regolamenti che fissano le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali,

— i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo di esportazione, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1373/70, durante la settimana precedente quella della comunicazione ;

— i quantitativi per i quali le domande di titolo di esportazione sono divenute caduche, durante la settimana precedente quella della comunicazione, per il fatto che i richiedenti non sono stati dichiarati aggiudicatari a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1373/70. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI